

Legge regionale 2/2009. Disposizioni, per l'anno 2021, per contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B).

Premesse

Il presente documento individua gli interventi destinatari di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B),

1. Contesto normativo

Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", articoli 4, 40, 43 e 46.

DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna>>. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017".

Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", articolo 13.

DGR n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017 "L.R.18/2017 <<Assestamento di bilancio di previsione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie>>, art. 13 <<Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani>>. Approvazione dei criteri per la sottoscrizione di A.d.p.volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo. Variazione al bilancio di previsione 2017/19", come da ultimo modificata con la DGR 27-3239 del 18 maggio 2021.

Legge regionale n.33 del 15.12.2021, articolo 2

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente documento ammontano a Euro 3.000.000,00, sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*, sono così destinate:

- Euro 548.950,40, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*.
- Euro 2.451.049,60, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*

3. Tipologia degli interventi

Sulla base della ricognizione delle esigenze del territorio montano e per mantenere elevati standard di sicurezza degli impianti di risalita, tali risorse possono essere destinate per finanziare, tramite procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito degli investimenti inerenti agli impianti di risalita:

a. lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019 (in attuazione alla D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 ed alla D.G.R. n. 26-87 del 12.07.2019), a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi, per un totale di euro 548.950,40;

b. le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022 per euro 2.451.049,60 al fine di scongiurarne la chiusura e di evitare, così, il forte impatto economico negativo che coinvolgerebbe l'intera area montana coinvolta, già fortemente compromessa sia dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni sia dalle chiusure obbligate dall'attuale pandemia da Covid 19.

4. Beneficiari di cui alla lettera a) del paragrafo 3

Per quanto concerne la categoria B annualità 2019, i beneficiari sono individuati sulla base della determinazione dirigenziale 760 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati i contributi per la categoria B del bando 2019 (individuando i soggetti idonei ammessi a contributo, i soggetti idonei ma non ammessi a contributo e i soggetti non ammessi), tramite lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi.

I soggetti pubblici sopra citati, per le istanze presentate a valere sulla LR 2/2009 nel bando 2019 categoria B di seguito elencate, pari ad uno stanziamento totale di € 548.950,40 sono così suddivisi:

- istanza 8756 - Unione Montana Alta Val Tanaro - 85.763,14
- istanza 8808 - Comune di Argentera – 296.800,00
- istanza 8788 - Comune di Entracque – 166.387,26.

5. Beneficiari di cui alla lettera b) del paragrafo 3

I beneficiari sono individuati tramite procedura ad evidenza pubblica che sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, attribuendo le risorse disponibili, sino ad esaurimento del fondo, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31.12.2022);

2. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31.12.2021);

3. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2 ed entro il 31.12.2022).

Sono individuati, quali ulteriori elementi di priorità i- seguenti criteri:

- successivamente alla scelta operata secondo quanto previsto nei punti da 1 a 3 indicati dal paragrafo 5, dovrà essere prioritaria la scelta di dare corso ad almeno un intervento per ciascun per ciascuna provincia e, nell'ambito di essa, un intervento per ciascun proponente;
- dovrà essere valutato l'impatto economico sul territorio circostante nel caso di chiusura dell'impianto.

6. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero